



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA**

Pistoia, 1478/2018

Al Signor Questore di PISTOIA

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di PISTOIA

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di PISTOIA

e, per conoscenza:

Ai Signori Sostituti Procuratori della Repubblica

SEDE

*Al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
FIRENZE*

*All'Ordine degli Avvocati di
PISTOIA*

Oggetto: Direttive in materia di comunicazione istituzionale sull'attività giurisdizionale da parte della polizia giudiziaria.

A seguito di recenti fatti che hanno visto adottarsi, da parte della Polizia Giudiziaria, modalità discutibili di comunicazione ai *mass media* di notizie e informazioni relativi a procedimenti penali in fase di indagine, questo Procuratore ritiene necessario richiamare i criteri cui la Polizia Giudiziaria deve conformare la comunicazione istituzionale, anche in considerazione delle *Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale* di cui al prot. 12411/2018 del 13.7.2018 del Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le quali "il capo dell'ufficio adotta le disposizioni necessarie ad assicurare l'osservanza dei criteri sopra indicati anche da parte della polizia giudiziaria", al duplice fine di ridurre il rischio di impropria influenza sul giudice e sul pubblico e di garantire la tutela della dignità e dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento:

- la diffusione di notizie agli organi di stampa relativi a procedimenti penali in fase di indagine, anche quando vi siano stati arresti in flagranza o esecuzione di misure cautelari, deve essere preventivamente autorizzata dal Procuratore o dal Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento;

- l'informazione non deve interferire con le investigazioni e con l'esercizio dell'azione penale, né con il segreto delle indagini e in generale con il principio di riservatezza;
- nelle comunicazioni agli organi di stampa (conferenze-stampa, dichiarazioni, comunicati stampa, ecc.)
 - vanno evitati canali informativi riservati ad alcuni soltanto degli organi di informazione, garantendo invece parità di trattamento;
 - va evitata ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili delle persone comunque coinvolte nel procedimento penale;
 - è vietata la diffusione di fotografie ed immagini di persone in manette;
 - è vietata la pubblicazione dell'immagine e delle generalità dei minori;
 - va evitata l'ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della dignità e riservatezza delle vittime;
 - ai sensi dell'art. 114 comma 2 c.p.p., è vietata la diffusione di atti e documenti del procedimento penale, anche se non più coperti da segreto istruttorio, fino a che non siano concluse le indagini preliminari; ad esempio, immagini fotografiche o videoriprese comunque confluite negli atti del procedimento (tratte da intercettazioni ambientali, servizi di osservazione, immagini tratte da telecamere poste in luoghi pubblici o privati, ecc.) e conversazioni audio confluite negli atti del procedimento (tratte da intercettazioni telefoniche o ambientali, acquisite da persone informate sui fatti, ecc.). E ciò, salvo che ricorrano le esigenze di cui all'art. 329 c.p.p., valutabili dal Pubblico Ministero. A norma dell'art. 115 c.p.p., salvo le sanzioni della legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli artt. 114 e 329 comma 3 lett. b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici.

Il Procuratore della Repubblica
Paolo Canessa

